

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Generale

Servizio legislativo

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Napoli, 20 - 21 settembre 2007

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2007

A cura di: Anna D'Ambrosio
Daniela Dragonetti

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2007

Sent.	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	<u>Materia</u>
n. 110	Principale	FVG	Presidente del consiglio dei ministri	Stato	Tutela della salute
n. 141	Principale	Bolzano	Presidente del consiglio dei ministri	Stato	Previdenza sociale
n. 162	Principale	Bolzano; Trento;FVG	Presidente del consiglio dei ministri	Stato	Livelli essenziali di assistenza
n. 165	Principale	FVG	Presidente del consiglio dei ministri	Regione	Sviluppo economico - Industria - Commercio
n. 238	Principale	Presidente del consiglio dei ministri	FVG	Regione	Ordinamento degli enti locali
n. 256	Principale	Bolzano	Presidente del consiglio dei ministri	Stato	Sistema tributario e contabile dello Stato
n. 269	Principale	Presidente del consiglio dei ministri	Trento	Stato	Appalti

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 19 - 29 marzo 2007, n. 110

Materia: Tutela della salute

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 117, 118 e 119 Cost.; Statuto speciale

Ricorrente/i: Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna (ricorsi nn. 41, 28, 29, 35, 38, 39 del 2006)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato la questione non fondata

Annotazioni:

Tutte le ricorrenti censurano la previsione contenuta nel comma 286, secondo la quale la cessione in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, a titolo di donazione, di apparecchiature e materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e organizzazioni similari è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.

Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, imponendo alle Regioni il ricorso all'«Alleanza» al fine di donare i beni dismessi e dettando una disciplina incidente sull'organizzazione degli enti sanitari regionali, lederebbe le competenze legislative delle Regioni nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica.

Inoltre, il comma 286, nonché, affidando all'associazione ivi prevista compiti di natura amministrativa e politica attinenti alla cura dei rapporti con altri Stati o organismi operanti al loro interno, lederebbe la potestà legislativa concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni.

Viene ritenuto violato anche l'art. 119 Cost., dal momento che le disposizioni impugnate, vincolando gli enti sanitari operanti nell'ambito regionale in ordine all'utilizzazione dei loro beni, comprimerebbero l'autonomia patrimoniale delle Regioni.

In via preliminare, la Corte ha considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha censurato l'art. 1, comma 286, tanto per violazione del proprio Statuto e delle relative norme di attuazione, quanto per violazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge Cost. 3/2001.

Viene a tal proposito ribadito quanto già affermato nella sent. 134/2006, con specifico riferimento alla Regione FVG, e cioè che, ai sensi dell'art. 10 della legge Cost.

n. 3/2001, la potestà legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della tutela della salute, è più ampia rispetto alla competenza prevista dallo Statuto speciale in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera».

Ciò determina che possano essere individuati come parametri comuni per tutte le Regioni ricorrenti l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 Cost., nonché il principio costituzionale di autonomia finanziaria di cui all'art. 119.

Nel merito le censure non sono state giudicate fondate dal momento che, a giudizio della Corte, la promozione ed il coordinamento da parte della «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi da parte di organismi sanitari prevista dal comma 286 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 appaiono configurate come attività di cui gli enti sanitari e le Regioni possono avvalersi volontariamente.

A questa interpretazione della disposizione impugnata ha condotto la mancanza di una previsione espressa di un obbligo a carico degli enti pubblici del servizio sanitario, nonché la lettera del secondo periodo del comma 286, la quale stabilisce che i suddetti enti definiscano con l'Alleanza le modalità con cui essi comunicano la disponibilità di attrezzature sanitarie dismesse che intendono donare e che, inoltre, debba essere allegato il parere favorevole della Regione interessata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 - 27 aprile 2007, n. 141

Materia: Previdenza sociale

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 8, n. 25, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol); art. 4, comma 3, d.lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)

Ricorrente/i: Provincia Autonoma di Bolzano (ricorso n. 33/2006), Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna (ricorsi nn. 35, 36 e 39 del 2006)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: dell'art. 1, commi da 330 a 333 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondata la questione

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato le norme in epigrafe in quanto l'istituzione - al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico - di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 330), e la concessione, per ogni figlio nato ovvero adottato nel 2005 (comma 331), ovvero per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita, nato o adottato nel 2006 (comma 332), di un assegno pari a euro 1.000 da riscuotersi, dietro comunicazione del Ministero, presso un ufficio postale da parte dell'esercente la potestà genitoriale - residente, cittadino italiano ovvero comunitario - ed appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito agli anni 2005 o 2006, non superiore ad euro 50.000 (comma 333), violerebbero l'art. 8, n. 25), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/SüdTirol e l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Tale questione non è stata giudicata fondata.

Ad avviso della ricorrente, da un lato, le norme impuginate rientrerebbero nella materia della «assistenza e beneficenza pubblica», che lo statuto riserva alla sua potestà legislativa esclusiva e, dall'altro lato, la sent. n. 287/2004 (la quale aveva ricondotto analogo intervento alla materia della «previdenza sociale»), non avrebbe alcun valore per la Provincia autonoma di Bolzano in quanto fondata sull'art. 117, comma secondo, lett. o), del nuovo Titolo V Cost., le cui norme, per l'espressa previsione dell'art. 10 della legge Cost. 3/2001, si applicano alle province autonome

solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Aggiunge la Provincia che, anche ove fosse prevista una qualsiasi forma di collaborazione con gli enti locali, risulterebbe comunque violato l'art. 4, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto, le quali escludono, nelle materie di competenza propria delle province autonome, che le amministrazioni statali possano disporre spese o concludere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

In proposito la Corte ha osservato che, se è vero che con la sentenza n. 287/2004 si è definito un ricorso proposto da una Regione a statuto ordinario, è anche vero che le considerazioni svolte in quella decisione, e dirette alla riconduzione di analoga normativa alla materia della «previdenza sociale», si attagliano anche al caso in esame.

In particolare, l'affermazione che le disposizioni allora scrutinate – sostanzialmente analoghe a quelle censurate dalla Provincia autonoma – non attenessero alla materia «assistenza» come valeva ad escludere la competenza regionale ai sensi dell'art. 117, comma quarto, Cost., così vale ad escludere la competenza della Provincia autonoma a norma dello statuto speciale, laddove questo esplicitamente si riferisce alla materia «assistenza e beneficenza pubblica».

Le provvidenze previste dalle norme oggetto del ricorso della Provincia presentano le medesime caratteristiche – decisive, secondo la sentenza n. 287/2004, per affermarne la natura «previdenziale» – di essere **temporanee**, di avere **carattere indennitario** e di «**prescindere da ogni situazione di bisogno, di disagio o di difficoltà economica**»..

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 162

Materia: Livelli essenziali di assistenza

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 9, numero 10; 16; 31; 49; 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 2 DPR 474/1975 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); art. 2, comma 1, d. lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano, Regione Emilia-Romagna, Provincia autonoma di Trento, Regione Friuli-Venezia Giulia, (ricorsi nn. 33, 39, 40 e 41 del 2006)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: dell'art. 1, commi 282, 283, 284 e 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

Esito del giudizio: La Corte ha giudicato non fondata la questione

Annotazioni:

L'art. 1, comma 282, della legge finanziaria per il 2006 stabilisce che «alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al (...) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo (...), disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute».

Tali disposizioni, secondo le Province ricorrenti, avrebbero carattere di disciplina di dettaglio, pur intervenendo in materia oggetto di legislazione ripartita.

Le norme sospettate di illegittimità costituzionale, secondo le ricorrenti, non potrebbero trovare fondamento nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., in quanto quest'ultimo non sarebbe applicabile alle Province autonome, né le norme stesse esprimerebbero principi fondamentali della legislazione statale o costituirebbero norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

In via preliminare, la Corte ha osservato che deve essere disattesa l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla non applicabilità delle disposizioni in esame alle Province autonome ricorrenti, che si basa sull'art. 1, comma 610, della

legge finanziaria per il 2006, secondo cui «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

Come già ritenuto in analoghe fattispecie, detta previsione è stata ritenuta generica rispetto a norme del medesimo testo di legge che risultano formulate in termini inequivoci come riferite a tutte le Regioni (sent. nn. 105/2007, 134 e 88 del 2006).

Nel merito la questione di costituzionalità del comma 282, nella parte in cui prescrive il divieto della sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni aventi ad oggetto i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sanitari, è stata giudicata non fondata.

La Corte ha infatti osservato che il divieto in questione, in quanto volto ad impedire il “blocco” delle cosiddette liste di attesa, è preordinato a consentire la fruizione, in modo continuativo, da parte degli utenti del Servizio sanitario, delle prestazioni costituenti livelli essenziali di assistenza sanitaria, salvo che motivi di ordine tecnico impongano tale blocco.

La disposizione impugnata, pur intersecando la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione alle due Province autonome ricorrenti nelle materie «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», nonché in quella relativa al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, rinviene, tuttavia, il suo prevalente titolo di legittimazione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost..

E' stato ribadito quanto già affermato e cioè che la competenza legislativa concorrente concernente la «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.) è «assai più ampia» rispetto a quella precedente dell'«assistenza ospedaliera» (sent. nn. 134/2006; 270/2005), ed esprime «l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sent. n. 282/2002).

Ciò comporta che, anche in riferimento alle attribuzioni proprie delle Province autonome, l'applicazione dell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001 trovi fondamento nella maggiore estensione della «tutela della salute» rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria (sent. n. 134/2006).

La riconduzione delle attribuzioni in materia sanitaria delle Province ricorrenti all'art. 117, terzo comma, Cost. implica l'assoggettamento delle stesse ai limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V, e, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla quale, come si è affermato, va ricondotta la previsione del divieto in esame.

E' stato, infine, rilevato, come la sentenza n. 80/2007, richiamata nel corso dell'udienza dalla difesa della Provincia autonoma di Bolzano – avente ad oggetto, ancora in materia di L.E.A. sanitari, un conflitto di attribuzione tra la medesima ricorrente e lo Stato – abbia ritenuto sussistente «la competenza delle Province autonome quanto all'attività di verifica delle liste di attesa, data la stretta inerenzia di queste ultime con la “garanzia” della erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo

standard non inferiori a quelli previsti a livello nazionale o comunitario, che esse sono tenute ad assicurare».

È stato, quindi, rimarcato che detta pronuncia è intervenuta in ordine ad atti incidenti sul potere delle Province di verifica dell'attività svolta dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere, con specifico riguardo al settore concernente i tempi di attesa relativi all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria.

Ben diverso è l'ambito della disposizione in esame, la quale attiene alla continuità ed effettività della prestazione dei L.E.A., giacché individua appunto nella continuità della erogazione delle prestazioni sanitarie un livello essenziale di fruizione degli stessi.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 aprile - 11 maggio 2007, n. 165

Materia: Sviluppo economico -Industria - Commercio

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 117, quarto e sesto comma, 118 Cost.; art. 4, numeri 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 13, art. 5, numeri 7, 8 e 9, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ricorrente/i: Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, (ricorsi nn. 28, 39 e 41 del 2006)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 366, 368 e 369, legge 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato fondata la questione

Annotazioni:

La norma impugnata disciplina i «distretti produttivi», definiti quali «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

Secondo le ricorrenti, la disposizione impugnata sarebbe illegittima, in quanto i distretti produttivi attengono alle «materie dello sviluppo economico» (comunque a quelle del commercio e dell'industria) che, ex art. 117, quarto comma, Cost., spettano alla competenza legislativa residuale delle Regioni e, ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono riconducibili alla propria competenza legislativa primaria o concorrente, e comunque a quella residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

Inoltre, la disciplina in esame interferirebbe con la competenza legislativa regionale in materia di politica economica e di interventi nell'economia e, anche tenendo conto dell'esistenza di una connessione con ambiti riservati alla competenza dello Stato (ad esempio, in materia fiscale), illegittimamente prevederebbe l'individuazione dei distretti produttivi con decreto interministeriale.

Peraltro, secondo le ricorrenti, anche qualora siffatta modalità fosse ritenuta legittima, la disposizione sarebbe comunque viziata, poiché neppure è prevista la partecipazione delle Regioni in detta fase, in particolare, nella forma dell'acquisizione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Infine, in contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., la regolamentazione dei distretti produttivi è demandata a decreti interministeriali e, in ogni caso, in violazione

del principio di legalità sostanziale, non sono stati stabiliti criteri e parametri legislativi; inoltre, in contrasto con l'art. 118 Cost., non sussistono – comunque non sono state indicate – le ragioni che giustificherebbero l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina in esame.

Le questioni sollevate sono state giudicate fondate nei limiti e nei termini di seguito precisati.

La Corte ha anzitutto ritenuto necessario identificare la materia nella quale si collocano le disposizioni impugnate. A questo scopo - si osserva nella sentenza - occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalle norme scrutinate, per ciò che esse dispongono, alla luce della *ratio* dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato.

La disciplina dei distretti produttivi, come risulta anche dai lavori preparatori, è parte di un complesso di misure approntate per favorire la crescita economica del Paese; in particolare, è stata intesa come un rimedio ad alcuni profili negativi correlati alle ridotte dimensioni che caratterizzano in grandissima parte le imprese italiane. Il conseguimento di questo obiettivo è stato affidato ad un intervento mirato a «valorizzare la specificità del nostro sistema produttivo», rendendo i «distretti la piattaforma di sviluppo e “tenuta” della nostra economia» (così, la Relazione al disegno di legge), in quanto ritenuti idonei a permettere l'integrazione dell'offerta di beni e servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari e comunque connesse, in definitiva a favorire condizioni di maggiore competitività.

L'oggetto e la finalità delle norme impugnate non permettono di ritenere che la relativa disciplina sia riconducibile ad una materia, lo “sviluppo economico”, che sarebbe riservata alla competenza residuale delle Regioni.

La locuzione costituisce una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie.

L'art. 117 Cost. contempla molteplici materie caratterizzate da una palese connessione con lo sviluppo dell'economia, le quali sono attribuite sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), sia a quella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), o residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) delle Regioni.

La finalità avuta di mira dal legislatore statale ha dunque comportato che la disciplina recata dalle norme impugnate attiene a più materie, alcune senz'altro riservate alla competenza esclusiva dello Stato (la materia fiscale, nonché quella dell'ordinamento civile, in quanto si è regolata una peculiare figura associativa, intervenendo sulla disciplina delle modalità di contrarre e della rappresentanza).

Tuttavia, proprio in quanto le disposizioni sono dirette a realizzare una complessa manovra concernente lo sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano, esse incidono anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, sia concorrente (quale la «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»: sia residuale (quali il commercio, l'industria, l'artigianato).

Analogamente, l'attività della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione – pur se non imprescindibilmente connessa ai distretti produttivi – è riconducibile a materie spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni

(in particolare, alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi) ed a quella residuale (industria).

Relativamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato rilevato che alcune delle materie sulle quali incidono le norme impugnate (in particolare, commercio, industria e artigianato) sono riconducibili alla competenza legislativa regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), rispetto alla quale, gli artt. 117 e l'art. 118 Cost. delineano forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite dallo statuto regionale, in quanto detta competenza è soggetta ai limiti generali stabiliti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione, fra i quali non vi è, ad esempio, quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sent. n. 274/2003), né quello dell'interesse nazionale, indicati dallo statuto speciale (sent. n. 328/2006).

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, la particolare "forma di autonomia" espressa dalle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria si applica anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto "più ampia" rispetto a quella prevista dallo statuto, con conseguente corretta evocazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Le norme impugnate si caratterizzano dunque in quanto, perseguendo un obiettivo complesso, interferiscono in una molteplicità di materie.

Nella specie, non è stato possibile comporre siffatta interferenza facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicabile soltanto quando risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina ad una materia piuttosto che ad un'altra, circostanza che risulta chiaramente esclusa dal contenuto e dalla *ratio* della disciplina sopra indicati.

Tuttavia, la finalità dell'intervento e l'individuazione dell'oggetto delle norme permettono di ritenere che ci si trovi di fronte a scelte di rilevanza nazionale, in relazione alle quali il legislatore costituzionale del 2001 ha inteso unificare in capo allo Stato strumenti che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, anche al di là della specifica utilizzabilità di quelli elencati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. (sent. n. 242/2005 e n. 69/2004).

In riferimento alle materie interessate dalle disposizioni impugnate, spettanti alla competenza regionale – sia concorrente, sia residuale –, le considerazioni svolte dimostrano che sussistono quelle "esigenze di carattere unitario" che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni, che è stata realizzata con modalità tali da escluderne l'irragionevolezza, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità.

L'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché sia giustificata, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiede tuttavia che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni.

Quest'ultima condizione non risulta osservata dalle norme impugnate, mentre la circostanza che esse «trovano applicazione in via sperimentale» (art. 1, comma 371, della legge n. 266/2005) neppure ne esclude l'idoneità a recare *vulnus* alle competenze regionali.

La disciplina interferisce, infatti, con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che, in contrasto con i principi sopra enunciati, sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime nella fase di definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti (comma 366), in quella di fissazione delle modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 368, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonché in occasione della definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (comma 368, lettera *d*, numero 4).

Per porre rimedio al vizio delle norme, occorre recuperare il ruolo delle Regioni in termini di coinvolgimento delle medesime.

L'incidenza della disciplina stabilita dalle norme impugnate anche in materie riconducibili alla competenza legislativa residuale di queste ultime rende indispensabile, per la loro riconduzione nell'ambito della "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato, l'applicazione del modulo della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni dei poteri di tipo normativo o programmatico riservati dalle disposizioni impugnate esclusivamente ad organi statali.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 8 - 26 giugno 2007, n. 238

Materia: Ordinamento degli enti locali

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 4, comma 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; art. 2 d.lgs. 9/1997 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni); artt. 5, 114, 118, commi primo e secondo, 123, e 117, secondo comma, lett. p) Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 47/2006)

Resistente/i: Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: Artt. 8, quinto comma; 9, 17, 20, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione

Annotazioni:

Il governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia): gli articoli 8, comma 5, e 17, che disciplinando le attribuzioni delle province, ometterebbero di riconoscere l'esistenza di «funzioni proprie» di tali enti, da identificarsi con «una serie di compiti storicamente attribuiti alle province quali enti esponenziali di collettività vaste»; gli articoli 9, 25 e 26 che attribuirebbero «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle province, ad altri enti territoriali o loro associazioni» e, in particolare, l'art. 9, il quale conferisce la funzione di pianificazione di area vasta alle città metropolitane e l'art. 25, il quale attribuisce agli aster (ambiti per lo sviluppo territoriale) «ulteriori e peculiari funzioni di area vasta» tra cui, in particolare, compiti di programmazione relativi alla «tutela del territorio e delle risorse naturali» che attengono alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente», nonché la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale», facendo riferimento a funzioni che spetterebbero non solo ai comuni, ma anche alle province; l'articolo 20, il quale, nel disciplinare forme collaborative tra gli enti locali, escluderebbe la possibilità che la provincia possa aderirvi e ometterebbe di attribuire ad essa funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei comuni inadempienti.

Tutte le disposizioni impuginate, ad avviso del ricorrente, sarebbero in contrasto con l'art. 4, numero 1- bis dello Statuto speciale della regione autonoma FVG in quanto eccederebbero i limiti dal medesimo fissati alla potestà legislativa primaria della regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ponendosi altresì in contrasto con il «principio dell'autonomia» ricavabile dagli artt. 5,

114 e 118 Cost., da ritenere «principio generale dell'ordinamento giuridico della repubblica».

Contrasterebbero, inoltre, con l'art. 4 dello statuto regionale, perché non sarebbero «in armonia con la costituzione» e, in particolare, con l'articolo 117, secondo comma, lett. P), Cost. Dal quale emergerebbe la titolarità in capo alle province di «funzioni fondamentali», e con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo comma, Cost., dai quali si ricaverebbe che le province sono titolari di «funzioni proprie», non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale e da identificarsi con quelle ad esse storicamente attribuite e previste negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, l'art. 118, primo comma, Cost., dal momento che, in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa primaria della regione «in materia di enti locali», attribuirebbero soltanto ai comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle province, quali enti intermedi tra comuni e regione.

Infine, le disposizioni regionali denunciate sarebbero lesive dell'art. 59 dello statuto speciale e dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in base ai quali la potestà legislativa primaria della regione in materia di ordinamento degli enti locali dovrebbe perseguire l'obiettivo di favorire la piena autonomia di tali enti, nel rispetto degli artt. 5, 114 e 118 Cost.

Vengono pure impugnati gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale n. 1 del 2006, i quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 123, quarto comma, Cost. - in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - il quale, imponendo che la disciplina dell'organo in questione sia riservata allo statuto, non consentirebbe che essa possa essere dettata da «una fonte legislativa ordinaria».

Riguardo al merito delle censure, la Corte ha anzitutto ricordato che l'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2 (modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) ha innovato in modo rilevante il dettato dello statuto speciale della regione resistente, trasformando la competenza legislativa regionale in tema di ordinamento degli enti locali da concorrente in esclusiva.

Inoltre, in sede di attuazione di questa disposizione statutaria, l'art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 ha chiarito che, nell'ambito della competenza legislativa in esame, la regione «fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni», seppure nei limiti ed al fine appena ricordati.

Lo stesso generico riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 59 dello statuto al ruolo delle «leggi dello stato e delle regioni» non può che assumere un significato adeguato alla successiva modificazione della potestà legislativa della regione sugli enti locali, considerando che questa riforma era finalizzata ad «un pareggiamento verso l'alto, mirante ad equiparare lo status delle altre regioni differenziate a quello

della regione siciliana che, come è noto, in base all'art. 15 del suo statuto dispone in questo campo di competenza legislativa esclusiva».

La giurisprudenza costituzionale relativa a leggi regionali in tema di funzioni degli enti locali, in generale ha ammesso che il legislatore regionale possa (nei differenziati ambiti lasciati dalle disposizioni costituzionali o statutarie), in presenza di esigenze di carattere generale, articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza di almeno una sfera adeguata di funzioni (sentenze n. 378 del 2000, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997).

In particolare, con specifico riferimento ad una regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in tema di enti locali, la Corte ha affermato che una disposizione come quella di cui all'art. 5 della costituzione certamente impegna la repubblica «e anche quindi le regioni ad autonomia speciale, a riconoscere e a promuovere le autonomie», ed ha anche aggiunto che «le leggi regionali possono bensì regolare» l'autonomia degli enti locali, «ma non mai comprimere fino a negarla» (sentenza n. 83/1997).

Analogamente, si è ritenuto doveroso il «coinvolgimento degli enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento», in considerazione «dell'originaria posizione di autonomia ad essi riconosciuta» (sentenza n. 229/ 2001).

Pertanto, la giurisprudenza costituzionale originata da ricorsi relativi all'applicazione della legge costituzionale n. 2/1993 ha riconosciuto al legislatore delle regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali).

Nella sentenza n. 229 del 2001, con riferimento alla regione FVG, è stato affermato che non può essere negato alla regione «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresi fra questi l'istituzione di altri enti locali». Sulla base di queste premesse, non sono state ritenute fondate le censure mosse avverso una legge regionale, che aveva soppresso una categoria di enti locali costituzionalmente non necessari come le comunità montane.

In conclusione, quindi, la legislazione della regione FVG in tema di enti locali non è vincolata all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o tramite le sue autonome determinazioni deve «favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».

La Corte ha quindi dovuto valutare in concreto non già se le disposizioni impugnate disciplinino in modo diverso le funzioni o i poteri provinciali rispetto alle disposizioni del testo unico degli enti locali, bensì se esse neghino profili da valutare come essenziali per garantire l'autonomia di enti locali costituzionalmente necessari come le province.

A tale proposito le censure sollevate dal ricorrente sono state dichiarate non fondate: la Corte ha infatti osservato che il mancato riferimento, da parte del legislatore regionale, alle funzioni proprie non implica il disconoscimento dell'esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali sancito dall'art. 5 Cost.

La innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell'ambito della propria potestà legislativa e la stessa relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla individuazione delle aree di competenza dei diversi enti locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari enti locali (addirittura imm modificabili da parte sia del legislatore statale che di quello regionale).

Una lettura complessiva della legge regionale n. 1 del 2006 - si legge nella sentenza - fa emergere l'esistenza di disposizioni che valorizzano ampiamente le province in modo del tutto analogo alla legislazione statale e che operano ulteriori significativi riconoscimenti del ruolo di tali enti.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 20 giugno 2007- 6 luglio 2007, 256

Materia: Sistema tributario e contabile dello Stato

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 8, numero 17) , 16 e 75 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 117, quarto comma, Cost.; art. 1 D.P.R. n. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (n. 33); Regione Piemonte.

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 65 e 67, legge 23 n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17), 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe.

Annotazioni:

Dopo aver stabilito per ragioni di omogeneità di materia, di trattare separatamente dalle altre, le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto i commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, la Corte riunisce i giudizi in considerazione della sostanziale analogia delle questioni sollevate nei ricorsi.

Le ricorrenti infatti impugnano il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, nella parte in cui stabilisce che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; che l'Autorità determina annualmente, con propria delibera sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; che il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Per le ricorrenti le norme censurate sarebbero invasive della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale, (in attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale n.3/2001) nella materia dei lavori pubblici, non compresa negli

elenchi di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, quindi riconducibile alla competenza regionale e provinciale residuale.

Le stesse norme sarebbero inoltre illegittime in quanto attribuiscono alla predetta Autorità il compito di fissare entità e modalità di versamento delle contribuzioni, senza individuare alcuna forma di collaborazione con le Regioni, nonostante la relativa delibera incida su funzioni amministrative regionali.

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano l'impugnato comma 67 violerebbe altresì le proprie competenze statutarie nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale), non essendo configurabile, nella specie, un principio generale dell'ordinamento giuridico o una norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto.

In via subordinata, la Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione dell'art. 75 dello statuto speciale, in quanto il comma 67 impone ai soggetti pubblici e privati coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale, una contribuzione obbligatoria, in violazione della riserva in favore delle Province autonome dei nove decimi del gettito delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio provinciale.

Secondo la Corte la decisione delle questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17), e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, non sono fondate. Ritiene che la materia alla quale tali questioni vanno ricondotte, deve essere identificata con riguardo all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della *ratio* dell'intervento legislativo nel suo complesso e non degli aspetti marginali e degli effetti riflessi delle medesime (sentenza n. 165 del 2007).

Secondo la Corte le norme denunciate, benché abbiano ad oggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per i lavori pubblici, non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale, quale sarebbe, secondo le istanti, la materia dei lavori pubblici.

In proposito, nel richiamare la sentenza n. 303 del 2003 ribadisce che la mancata inclusione dei lavori pubblici nella elencazione dell'art. 117 della Costituzione non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Si tratta, infatti, di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti.

Secondo la Corte le disposizioni censurate perseguono il principale obiettivo di riduzione della spesa, fino ad ora interamente a carico del bilancio statale, dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici mediante il trasferimento sui soggetti, privati e pubblici, sottoposti al controllo della stessa,.

Le norme in questione stabiliscono pertanto un meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità.

Tale meccanismo – che opera solo «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato» (art.1, comma 65, della legge n. 266/2005) – comporta una contribuzione obbligatoria gravante sul «mercato di competenza»,

determinata annualmente dalla medesima Autorità, sotto il controllo dell'esecutivo, nell'osservanza di precisi limiti indicati dalla medesima legge.

Secondo la Corte quindi l'oggetto delle disposizioni impugnate è la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti».

Tali contributi sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti., in quanto costituiscono risorse – in precedenza ed in parte ancora oggi reperite attraverso la fiscalità generale – per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici «unitaria a livello nazionale» (sentenza n. 482 del 1995).

Si tratta, infatti, di una contribuzione che si caratterizza **per la doverosità della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (sentenza n. 73 del 2005)**. Il primo requisito è soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato di riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di specifici servizi ed in difetto di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo, in quanto è connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del settore dei lavori pubblici, obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorità; il terzo, infine, in quanto l'entità di detta contribuzione è determinata con una percentuale fissa rispetto ai ricavi annui delle imprese regolate.

Le norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono, dunque, legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

La Corte afferma inoltre che le disposizioni denunciate non vulnerano l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica. Infatti a seguito di manovre della finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non comportino uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenza n. 155 del 2006). Tali evenienze non dimostrate dalle ricorrenti.

In ultimo anche la censura, proposta in via subordinata dalla Provincia autonoma di Bolzano, concernente l'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, con riferimento all'art. 75 dello statuto speciale, è ritenuta infondata.

L'evocato parametro statutario stabilisce che, oltre ad una quota del gettito di alcune specifiche entrate tributarie dello Stato, «sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali: [...] g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...], ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici». Tale norma statutaria esclude secondo la Corte l'attribuzione alle Province autonome di una quota del gettito contributo obbligatorio in questione in quanto esso costituisce, per espressa disposizione della

legge statale, un tributo erariale di spettanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che è riconducibile, ai fini della questione in discussione, alla categoria degli enti pubblici.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 4- 13 luglio 2007, n. 269

Materia: Appalti

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;art. 117, primo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 2/2006)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Art. 18-*quater*, comma 5, legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

La Nella presente sentenza sono state svolte considerazioni analoghe a quelle già esposte nella sentenza n. 129/2006.

Infatti, nel giudizio definito con tale pronuncia la questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto, tra l'altro, la norma di cui all'art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), secondo cui «È comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali».

La norma della Provincia di Trento, oggetto dell'impugnazione, stabilisce invece che «Le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione».

Sia nel giudizio definito con la sent. n. 129/2006, sia nell'odierno giudizio, la norma impugnata prevede la possibilità per i proprietari di un'area, gravata da vincolo preordinato all'espropriazione, di realizzare direttamente le attrezzature ed i servizi pubblici per la cui attuazione è posto il vincolo espropriativo. In entrambi i casi, è prevista, inoltre, la stipula di un'apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.

E' stata disattesa, pertanto, l'eccezione mossa dalla difesa provinciale, che rinviene nella norma impugnata «una *ratio* completamente diversa» da quella delle norme dichiarate illegittime con la sentenza n. 129/2006.

La Corte ha ribadito, dunque, che la fattispecie configurata dalla norma provinciale impugnata è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie che impongono al soggetto che procede all'appalto l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, nel caso in cui l'opera da realizzarsi sia di importo pari o superiore ad un certo valore.

In particolare, la pertinente normativa comunitaria prevede quest'obbligo sia nel caso in cui l'attribuzione dell'appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro «organismo di diritto pubblico», sia quando l'opera venga realizzata da un privato, il quale in tal caso assume – come chiarito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e confermato dalla giurisprudenza costituzionale – la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall'ente pubblico che intende realizzare l'opera o il servizio (sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/98, e sentenza n. 129/2006).

Nel caso di specie, la norma provinciale impugnata prevede la stipula di accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari.

E' stato, dunque, riaffermato che le direttive comunitarie in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione di lavori, forniture e servizi, si applicano anche nell'ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato medesimo.

Le direttive comunitarie, infatti, fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest'ultimo inteso quale principio fondamentale.

Pertanto, la mancata previsione, nella norma provinciale impugnata, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la sua illegittimità costituzionale.